

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

"Prima Difesa"

Segretariato Sociale del Comune di Maletto

Iscritto al n.311 del Registro Organismo del Ministero della Giustizia PdG del 16/07/2021

Referente: Alessandro Strano

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ex artt. 67 e ss. Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)

in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

Richiedente:

Ruggeri Gilda

Legali del Richiedente:

Avv. Paola Costante

Avv. Luigi Pulvirenti

Pec paola.costante@pec.ordineavvocaticatania.it

Pec luigi.pulvirenti@pec.ordineavvocati.it

Via Musumeci 123 - 95128 Catania

Gestore:

Dott.ssa Luciana Consoli

Pec luciana.consoli@pec.odcec.it



Organismo delegato:

“Prima Difesa”, Segretariato Sociale del Comune di Maletto, iscritto con PDG del 16/07/2021 Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, al n. 311 della sezione A del Registro Organismi di cui alle previsioni dell’art. 3 del DM 202 24 settembre 2014

Registro degli affari Organismo:

Procedura n. 14 del 01.09.2022

Debitore istante:

Ruggeri Gilda, nata a Catania (CT) il 10.02.1979 CF RGGGLD79B50C351K, residente in via Zara n. 16 – 95040 Camporotondo Etneo

Tipo di Procedura:

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Grado Complessità:

Alta

Gestore designato:

Dott.ssa Luciana Consoli
Pec luciana.consoli@pec.odcec.it

Obiettivo
Luciana Consoli

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

La sottoscritta dott.ssa Luciana Consoli iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Catania, n. iscrizione AA1794, nella qualità di Gestore della crisi e insolvenza delle imprese, incaricata dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Prima Difesa", dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile ossia non è interdetta, inabilitata, fallita, né condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ai sensi dell'art. 2382 c.c.;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo "Prima Difesa";
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse.

L'Organismo ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dall'art. 68 co. 4 del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, a trasmettere, per P E C ad Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comuni di Catania, (precedente comune di residenza) e di Camporotondo Etneo (attuale comune di residenza) la comunicazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e comune di Catania hanno a loro volta comunicato il debito tributario accertato; il Comune di Camporotondo Etneo ad oggi non ha fornito alcun riscontro.

Handwritten notes on the right margin: "C N", "S", "R. c. om. e l. b.", and a large signature "G. Consoli".

Premessa

La sottoscritta dott.ssa Luciana Consoli iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Catania, n. iscrizione AA1794, nella qualità di Gestore della crisi e insolvenza delle imprese, incaricata dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Prima Difesa",

Premesso che:

- Il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d'ora in poi anche "CCII"), art. 67 e ss., consente al consumatore sovraindebitato di presentare al Tribunale competente un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, piano da proporsi ai creditori;
- La signora Ruggeri Gilda, nata a Catania (CT) il 10.02.1979 CF RGGGLD79B50C351K, residente in via Zara n. 16 – 95040 Camporotondo Etneo si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c) del CCII;
- che pertanto il consumatore sovraindebitato (d'ora in poi anche *ricorrente*), assistita dai propri legali, avv.ti Paola Costante e Luigi Pulvirenti è entrata nella determinazione di sottoporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e s.s. del CCII per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versa;
- che la stessa ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" - Segretariato Sociale del Comune di Maletto, istanza ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e s.s. del CCII. L'istanza è stata iscritta al Registro informatico in data 01.09.2022 al n. 14;
- che il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, ha comunicato la nomina della sottoscritta Gestore della crisi da sovraindebitamento di Ruggeri Gilda, la quale in data 19.04.23 ha accettato l'incarico conferitole;

Tanto premesso, la scrivente Gestore della crisi rassegna la seguente

Relazione dell'OCC

ex art. 68 comma 2 d. lgs. n. 14/2019

1. Presupposti di ammissibilità

Come meglio verrà illustrato nel prosieguo della relazione, sussistono i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettere c) ed e) del CCII per l'ammissibilità alla procedura di ristrutturazione, relativamente

Alle fine M

alla *natura* del soggetto debitore. Non si sono evidenziate *condizioni soggettive ostative* di cui all'articolo 69 comma 1 del CCII per l'accesso alla procedura. In fatto la ricorrente:

- a. riveste la qualità di «**consumatore**»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
In fatto, la signora Ruggeri Gilda ha sempre svolto attività di lavoro subordinato e le obbligazioni sono state contratte esclusivamente per il soddisfacimento delle necessità del nucleo familiare. Del resto non si sono riscontrati debiti riconducibili ad attività di natura imprenditoriale, come peraltro confermato dalle indagini presso Inps, Inail, C.C.I.A.A., Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate- Riscossione.
- b. versa in uno stato di **sovraindebitamento**, lo stato di insolvenza che si è manifestato con inadempimenti che dimostrano che la ricorrente non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c. non è stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda e non ha mai beneficiato dell'esdebitazione, come da dichiarazione resa dalla ricorrente (allegato n. 10);
- d. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Normativa vigente e contenuto della relazione

Ai sensi dell'articolo 67 comma 1 del CCII *il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.*

Il successivo comma 2 stabilisce che la domanda debba essere corredata dell'elenco:

- a) *di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;*
- b) *della consistenza e della composizione del patrimonio;*
- c) *degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*
- d) *delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- e) *degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.*

L'art. 68, comma 2 stabilisce che alla domanda sia allegata una relazione dell'OCC che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Il successivo comma 3 dell'articolo 68 dispone che la relazione debba indicare anche se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore ai fini della concessione del finanziamento.

L'articolo 70 comma 9 del CCII statuisce che quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria

Ai sensi del combinato disposto dei sopramenzionati articoli del CCII, la Relazione avrà il seguente contenuto:

- ✓ Elenco di tutti i creditori, delle somme dovute e delle cause di prelazione (*successivo paragrafo 5*);
- ✓ l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assunzione dei debiti (*successivo paragrafo 7*),
- ✓ ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni (*successivo paragrafo 7*);
- ✓ valutazione del merito creditizio (*successivo paragrafo 8*);
- ✓ l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti di straordinaria amministrazione (*successivo paragrafo 9*);
- ✓ consistenza e composizione del patrimonio (*successivo paragrafo 10*);
- ✓ entrate del debitore e del nucleo familiare con indicazione della spesa occorrente per il mantenimento (*successivo paragrafo 11*);
- ✓ la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione (*successivo paragrafo 16*);

Dr. Or.
Stefano Lino et.

- ✓ **Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** (*successivo paragrafo 13*);
- ✓ valutazione sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione dei beni (*successivo paragrafo 17*);
- ✓ indicazione presunta dei costi della procedura (*successivo paragrafo 14*);

3. Documentazione raccolta e analizzata

1. Certificato storico di residenza da cui risulta che dal 04.11.2019 Ruggeri Gilda è iscritta all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Camporotondo Etneo per immigrazione da Catania (all. 1);
2. Certificato dello stato di famiglia (all. 2), da cui risulta che il nucleo familiare è così composto:
 - Ruggeri Gilda, nata a Catania il 10/02/1979;
 - Pipitone Christian nato a Brescia il 22/05/2007;
 - Pipitone Chiara nata a Brescia il 04/12/2008.
3. Copia del documento di identità (all. 3);
4. Dichiarazioni dei redditi (mod. CU) anni d'imposta da 2020,2021 e 2022 (all. nn. 4, 5, 6)
5. Cedolini stipendio da gennaio a settembre'23 (all. 7a,7b);
6. Elenco Movimentazioni Postepay Evolution n. 5333171042642757, dal 26/04/2017 al 28/12/2022, ed estratto conto corrente Banco Posta n. 1056941691 dal 31/03/2022 al 30/06/2023 presso Poste Italiane spa (all. nn. 8 e 9);
7. Documentazione inerente le posizioni debitorie nei confronti di banche ed istituti finanziari, segnatamente: contratti di finanziamento/ ingiunzioni di pagamento/ atti di cessione
 - Business Partner Italia soc. consortile per azioni – n.q. mandataria di Banca Nazionale del lavoro spa, D.I. n. 863/2017 R.G. 21833/2016. Credito ceduto a MBCredit Solutions spa;
 - Findomestic Banca spa D.I. n. 5332/2016 R.G. 16137/2016. Credito ceduto a MBCredit Solutions spa;
 - Contratto Agos s.p.a., D.I. n. 1647/2019 R.G. 3566/2019. Credito ceduto a Marathon SPV srl.
8. Certificazione dei debiti iscritti a ruolo presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, con precisazione che la situazione debitoria deve essere necessariamente consolidata dagli Enti Impositori con gli eventuali carichi mancanti ancora da iscrivere a ruolo e/o iscritti a ruolo e non ancora risultanti negli archivi dell'Agente della Riscossione (ambito Regione SICILIA);

R. S. M. O. 01/10/2023

9. Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
10. Attestazione del Comune di Catania da cui non risultano posizioni debitorie per tributi locali in capo all'istante;
11. Visure presso il Sistema di informazioni Creditizie gestito da CRIF: nessuna informazione presente;
12. Visure presso il Sistema di informazioni Creditizie e dei dati provenienti da fonti pubbliche gestito da Experian: nessuna informazione presente;
13. Visure presso l'archivio della Centrale Rischi, tenuto da Banca D'Italia;
14. Visure presso l'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria e archivio informatizzato assegni, tenuto da Banca D'Italia, con esito: soggetto non presente in archivio;
15. Certificato dei carichi pendenti, presso il Tribunale di Catania: esito negativo;
16. Certificato del casellario giudiziale, presso il Tribunale di Catania: esito negativo;
17. Libretto circolazione autovettura;
18. Dichiarazione della ricorrente di non esser stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda e di non aver beneficiato dell'esdebitazione;
19. Dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione nell'ultimo quinquennio;
20. Dichiarazione di conformità all'originale dei documenti consegnati.

la sottoscritta dichiara che tutta la documentazione elencata nel presente paragrafo e non allegata alla presente relazione è conservata agli atti presso il proprio studio ed è stata acquisita dal ricorrente (anche per il tramite dei propri consulenti) ovvero dalla sottoscritta Gestore della crisi. Ogni documento è pertanto immediatamente disponibile su richiesta di qualsiasi interessato avente diritto.

4. Ricostruzione cronologica dell'indebitamento

Dall'esame di tutte le informazioni reperite, della documentazione prodotta ed esibita su richiesta della scrivente (elencata al paragrafo 3), la cui conformità all'originale è stata dichiarata dalla ricorrente (all. 11), si è potuto risalire alla natura e all'entità dell'indebitamento, di cui si riporta la ricostruzione cronologica.

- o In data 28/01/2008 BNL s.p.a. concedeva a Pipitone Carlo (all'epoca coniugato con la ricorrente) e a Ruggeri Gilda (in qualità di coobbligata) prestito personale n. 576501 di euro 48.936,17 (comprensivi di oneri, interessi e spese varie), pagamento in n. 120 rate mensili dell'importo

unitario di euro 592,44 per estinguere due distinti finanziamenti a nome di Pipitone Carlo. Per come riportato nel contratto di finanziamento (all. 12), il nucleo familiare composto da tre soggetti poteva disporre di un reddito annuale di euro 33.000,00. Il creditore per il tramite di Business Partner Italia s.c.p.a. (mandataria con rappresentanza) ha attivato la procedura di ingiunzione n.863/2017 – R.G. 21833/2016 innanzi al Tribunale di Catania, notificata alla ricorrente il 15/03/2017 ed attivato procedura es. n. 1377/2018 conclusasi con Ordinanza di assegnazione somme in favore di Business Partner Italia s.c.p.a. Da ordinanza di assegnazione somme del 13/12/2018 gli importi dovuti a titolo di capitale, interessi e spese della procedura ammontano ad euro 26.957,90, oltre alle spese legali liquidate e stimate in euro 3.279,72. In data 01/07/2020 è stata comunicata cessione del sopra descritto credito a MBCredit Solutions spa. Il Creditore cessionario, in forza del medesimo titolo del cedente, ossia il Decreto ingiuntivo n. 863/2017 – R.G. 21833/2016, ha notificato atto di pignoramento presso terzi in data 20/10/2021, per il quale risulta pendente ricorso in opposizione ad esecuzione rubricata al n. 3454/2021- data prossima udienza 16/11/2023.

Come da dichiarazione resa dal terzo e dalle buste paga, la ricorrente subisce una trattenuta mensile pari ad un quinto dello stipendio a far data dalla mensilità di giugno 2018 a tutt'oggi. Dette somme verranno considerate a deconto del complessivo debito.

- In data 20/06/2008 Agos s.p.a. concedeva alla signora Ruggeri Gilda un prestito finalizzato per l'acquisto della lavastoviglie per euro 658,44 rimborsate in n. 12 rate mensili di importo pari a euro 54,87. In pari data consegnava la carta di credito revolving n. 5432518961569876 che la ricorrente utilizzava per le spese. In data 22.01.2013 riceveva atto di diffida e messa in mora con intimazione di pagare la somma a debito divenuta di euro 3.363,59. Il credito è stato ceduto a Marathon SPV s.p.a. in data 22/11/2019, il quale ha attivato la procedura di ingiunzione n. 1647/2019 – R.G. 3566/2019 innanzi al Tribunale di Catania e notificato atto di pignoramento presso terzi in data 06/05/2021. Le somme ad oggi dovute, a titolo di capitale, interessi e spese della procedura ammontano ad euro 4.194,15.
- In data 08/04/2013 Findomestic Banca s.p.a. concedeva alla signora Ruggeri Gilda -fidejussore Pipitone Carlo (all'epoca coniuge della ricorrente)- il finanziamento n. 20114283944013 con finalità ristrutturazione credito, per un costo totale pari a € 22.579,20 (comprensivo di oneri, interessi e spese varie, TAN 13,45%, TAEG 14,31%) da rimborsare in n. 72 rate mensili dell'importo unitario di euro 313,60. Il creditore ha attivato la procedura di ingiunzione n. 5332/2016 - R.G. 16137/2016 innanzi al Tribunale di Catania. Con contratto di cessione in data 20/10/2020 il credito veniva ceduto a MBCredit solutions. Da atto di pignoramento notificato il

Dr
Rug
Pipitone

20/01/2022 le somme ad oggi dovute ammontano ad euro 26.642,92 oltre interessi convenzionali dal 01/10/2021 oltre alle spese di registrazione e notifica.

Nel tempo l'istante ha contratto debiti per tasse automobilistiche, poi iscritti ai ruoli dell'agente della riscossione per euro 1.727,91.

Cartella numero	importo
29320170012097162	159,95 €
29320160051821426	354,00 €
29320170034504910	173,03 €
29320200052231156	141,19 €
29320210054678352	164,34 €
29320210127353711	154,50 €
29320210147105590	141,19 €
29320220048522644	137,25 €
29320160026563737	302,46 €
Totale	1.727,91 €

5. Elenco dei creditori e indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione

Dall'esame di tutte le informazioni reperite, della documentazione prodotta ed esibita su richiesta del Gestore della Crisi (elencata al paragrafo 3) si è appurato che l'ammontare complessivo dei debiti è il seguente:

Data	N. pratica	Creditore	Descrizione	Grado di privilegio	Debito attuale
28/01/2008	576501	MbCredit solutions (ex BNL)	prestito personale	chirografario	30.237,62 €
08/04/2013	20114283944013	MbCredit solutions (ex Findomestic)	prestito personale	chirografario	26.642,92 €
20/06/2008	5432518961569876	Maraton spv (ex agos)	carta di credito	chirografario	4.194,15 €
***	***	Agenzia delle Entrate-riscossione	cartelle esattoriali	Gen. Mob. 2752, co. 3 c.c.	1.727,91 €
				TOTALE	62.802,60 €

Complessivamente, l'esposizione debitoria ammonta ad € 62.802,60. Nella quantificazione del debito si è tenuto conto delle spese scaturenti dai decreti ingiuntivi.

Tali posizioni debitorie corrispondono a quanto comunicato dai creditori o, in mancanza, a quanto evincibile dalle informazioni acquisite interrogando i sistemi di informazione creditizia (CRIF, CTC ed EXPERIAN, nonché la Centrale Rischi della Banca d'Italia).

Inoltre non si escludono nuove posizioni maturande e maturate di cui la scrivente non ha contezza definitiva.

6. Ricostruzione cronologica della situazione reddituale del nucleo familiare

Al fine di ricostruire la situazione reddituale dell'istante nel periodo in cui essa iniziò a contrarre obbligazioni poi degenerate nel sovraindebitamento, sono state analizzate le certificazioni dei redditi e le buste paga prodotte.

La signora Ruggeri Gilda è lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso La Genziana Società Cooperativa Sociale con sede in Catania, via Galermo 156, cod. fiscale 05160380878, con mansione di ausiliario fin dal 10 ottobre 2014.

anno	Mod. fisc.	Reddito lordo	imp. Netto	bonus	rmmn
2017	CU 2018	11.381,73 €	10.203,45 €	960,00 €	930,29 €
2018	CU 2019	11.502,31 €	10.314,50 €	960,00 €	939,54 €
2019	CU 2020	13.134,63 €	11.495,40 €	960,00 €	1.037,95 €
2020	CU 2021	14.134,08 €	12.199,59 €	1.078,68 €	1.106,52 €
2021	CU 2022	14.295,47 €	12.313,37 €	1.200,00 €	1.126,11 €
2022	CU 2023	15.292,74 €	14.532,22 €	0,00 €	1.211,02 €

La serie storica dei redditi percepiti evidenzia un valore medio del reddito netto mensile di euro 1059,00 ed un trend crescente, con un Reddito Medio Mensile Netto di euro 1.211,00 nell'anno 2022. Dal mese di giugno del 2018 la busta paga è gravata delle somme trattenute a titolo di pignoramento presso terzi, pari ad un quinto del reddito netto. A titolo esemplificativo nell'anno 2022 la trattenuta ammonta mediamente ad euro 227,00.

7. Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assunzione dei debiti – Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni

Circa il comportamento della ricorrente, occorre analizzarne la condotta alla luce del concetto di diligenza così come disciplinato dall'art.1176 comma 1° c.c., il quale prevede che *“nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.”*, intendendo per diligenza *“l'impegno adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse del creditore”*; in particolare, la diligenza è quella tipica dell'uomo medio, da valutare in relazione alla specificità dell'obbligazione.

Per una corretta valutazione della diligenza impiegata nell'assunzione dei debiti occorre analizzare la ricostruzione cronologica dell'indebitamento alla luce delle vicende familiari della ricorrente. La quale ha dichiarato quanto si riporta di seguito.

Sin dall'anno 2001 la signora Ruggeri risiedeva insieme al marito a Rezzato (BS) ove entrambi si erano trasferiti per ragioni lavorative. Il 28/01/2008 contraeva il primo prestito nella qualità di coobbligata, per estinguere un precedente prestito a nome del marito, stipulato per l'acquisto dell'autovettura e per disporre della liquidità necessaria alle mutate esigenze familiari. Nel maggio dell'anno precedente era nato il primo figlio, sin dall'inizio della gravidanza ed in seguito alla nascita del figlio, la signora aveva subito una contrazione del reddito poiché non prestava più il lavoro straordinario né poteva svolgere i turni di notte.

Nel giugno dello stesso anno la ricorrente contraeva un prestito finalizzato all'acquisto di una lavastoviglie, estinto in dodici mesi. Le veniva consegnata una carta revolving con un plafond di tremila euro che cominciò ad utilizzare per le spese quotidiane.

Il credito revolving è una linea di credito che offre la disponibilità di una somma di denaro continuativa, anche in assenza di liquidità sul conto corrente, dietro pagamento di una rata mensile. Attraverso i versamenti mensili si rimborsano gli interessi, i costi di gestione e le commissioni applicati nel momento in cui si effettua un prelievo, cosicché ai successivi utilizzi il credito disponibile si riduce e il tempo di restituzione del debito aumenta.

Alla rata del finanziamento si aggiunse dunque la rata della carta revolving.

Nel dicembre 2008 nasceva la seconda figlia. Nell'autunno del 2009 il signor Pipitone veniva trasferito a Catania così la Ruggeri, impossibilitata a lavorare per accudire due bambini molto piccoli senza l'aiuto del marito o di familiari, in data 24/10/2009 si dimetteva dal lavoro per seguire il marito e trasferirsi a Catania.

Una volta trasferita a Catania la famiglia si stabiliva in un'abitazione condotta in affitto a Motta Sant'Anastasia. Di lì a poco il signor Pipitone, dipendente delle ferrovie dello Stato, veniva esonerato dal servizio sui treni e collocato presso gli uffici, poiché alla visita medica di controllo gli veniva riscontrato il daltonismo. Ciò comportò una contrazione dello stipendio del Pipitone che all'epoca era l'unico percettore di reddito. A quel punto il pagamento delle rate di finanziamento divenne dapprima irregolare, successivamente sporadico per poi interrompersi del tutto.

Per risolvere lo stato di sovraindebitamento, la famiglia Pipitone lasciava l'abitazione in affitto e si trasferiva a casa dei genitori della signora Ruggeri.

Nell'intento di tener fede agli impegni e confidando sull'aiuto, anche economico, dei genitori della Ruggeri, i coniugi chiedevano una revisione di precedenti prestiti Findomestic -segnatamente i contratti n. 20114283944001; n. 20114283944012; n. 10033623922651 (all. 13)- tale da permettere loro una rata più gestibile ed un piano di rientro più diluito nel tempo. In data 08/04/2013 la finanziaria concedeva l'ulteriore finanziamento alla signora Ruggeri con finalità di "ristrutturazione credito" al TAEG 14,31%.

□ scala di equivalenza ISEE.

Si sono ordinati i finanziamenti dal meno recente al più recente in base alla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Per ciascun finanziamento si è calcolato il reddito a disposizione del debitore del quale l'Istituto Finanziatore avrebbe dovuto tener conto al fine della concessione del prestito. Si riportano di seguito i relativi calcoli:

Finanziamento n. 1

Ente Finanziatore	BNL spa
Data finanziamento	28/01/2008
(A) Assegno sociale anno 2008 (fonte Inps)	€ 428,56
Componenti del nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2008 (Nucleo 3 persone)	2,54
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità 0,5	0
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$	€ 1.088,54
(E) Reddito mensile netto del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 2.750,00
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 0,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento ($E - D - F = G$)	€ 1.661,46
(H) Rata mensile del finanziamento concesso	€ 592,44
(I) Residua disponibilità post rata mensile di finanziamento ($G - H = I$)	€ 1.069,02
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio	SI

Handwritten notes:
lead
Reg

Finanziamento n. 2

Ente Finanziatore	Agos Ducato spa
Data finanziamento	20/06/2008
(A) Assegno sociale anno 2008 (fonte Inps)	€ 428,56
Componenti del nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2008 (Nucleo 3 persone)	2,54
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità 0,5	0
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$	€ 1.088,54
(E) Reddito mensile netto del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 2.750,00
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 592,44
(G) Rata massima mensile del finanziamento ($E - D - F = G$)	€ 1.069,02
(H) Rata mensile del finanziamento concesso	€ 54,87
(I) Residua disponibilità post rata mensile di finanziamento ($G - H = I$)	€ 1.014,15
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio	SI

Handwritten notes:
DA fare

Finanziamento n. 3

Ente Finanziatore	Findomestic banca spa
-------------------	-----------------------

Data finanziamento	08/04/2013
(A) Assegno sociale anno 2013 (fonte Inps)	€ 479,16
Componenti del nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2013 (Nucleo 4 persone)	2,96
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità 0,5	0
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$	€ 1.418,31
(E) Reddito mensile netto del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 1.666,00
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 592,44
(G) Rata massima mensile del finanziamento ($E - D - F = G$)	-€ 344,75
(H) Rata mensile del finanziamento concesso	€ 313,60
(I) Residua disponibilità post rata mensile di finanziamento ($G - H = I$)	-€ 658,35
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio	NO

I dati sopra esposti evidenziano che l'Istituto di credito erogante il finanziamento numero 3 ha assunto una condotta che ha aggravato la situazione di sovra indebitamento. In fatto, la scarsa preparazione finanziaria dei debitori, non ha permesso di effettuare un'attenta valutazione circa la capacità di restituzione delle somme erogate (che comprensive di interessi si sono raddoppiate rispetto a quanto ricevuto). L'Ente erogante, invece, seppur consapevole dell'esposizione debitoria della richiedente - già nota presso le banche dati da questo facilmente consultabili - non ha esitato a concedere il finanziamento, in seguito ceduto a MBCredit solutions.

9. Verifica circa l'esistenza di atti di straordinaria amministrazione.

A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dall'istante, la scrivente non ha rilevato l'esistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni a danno dei creditori, come risulta anche da attestazione sottoscritta dalla signora Ruggeri (all.10).

10. Consistenza e composizione del patrimonio

10.1 Patrimonio immobiliare

La scrivente ha effettuato le verifiche delle risultanze catastali tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate a nome della ricorrente, la quale non risulta titolare di alcun diritto reale su terreni e/o fabbricati.

10.2 Patrimonio mobiliare

La signora Ruggeri è comproprietaria con la madre, signora Agnello Agatina, dell'autovettura Chevrolet Matiz, alimentazione GPL, targa DS267TG, anno di immatricolazione 2008, chilometraggio 150.347 Km (all.15).

Dalla consultazione on line delle riviste specializzate (cfr. sito "Quattroruote" Settembre 2023) non si è rinvenuta alcuna quotazione di mercato, poiché l'autovettura non è più commercializzata in Italia. Anche nell'ipotesi di vendita tramite siti di annunci (cfr. Subito.it) il ricavato, che andrebbe diviso tra i due proprietari, non sarebbe sufficiente a soddisfare i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 cod. civ. (nel caso in esame i crediti derivanti da omesso versamento della tassa automobilistica presenti nei ruoli di agenzia delle Entrate – Riscossione).

L'istante non risulta essere proprietaria di ulteriori beni mobili registrati né possiede beni di valore, depositi bancari o altri titoli similari, come dalla stessa dichiarato (allegato n. 10).

11. Entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare

Il reddito del nucleo familiare è rappresentato esclusivamente dal reddito della signora Ruggeri. Per il corrente anno 2023 ammonta ad euro 1.253,00 mensili netti, in linea con il trend dei redditi disponibili nel triennio precedente. Attualmente lo stipendio è gravato delle somme trattenute a titolo di pignoramento presso terzi, pari ad un quinto del reddito netto.

Al fine di determinare il reddito mensile necessario ad assicurare un dignitoso tenore di vita, è stata adottata la tabella Istat che evidenzia la spesa media mensile familiare nelle isole, prendendo in considerazione il paniere di beni necessari alla sussistenza ed escludendo i beni ed i servizi voluttuari:

PROSPETTO 1. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE

CAPITOLO DI SPESA	ISOLE 2021
SPESA MEDIANA MENSILE	1.719,49
SPESA MEDIA MENSILE	2.011,52
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	473,04
Pane e cereali	76,93
Carni	110,46
Pesci e prodotti ittici	50,04
Latte, formaggi e uova	51,81
Oli e grassi	12,88
Frutta	38,25

RB 21
Per
Altre hme u.

Vegetali	63,38
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolci	16,43
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)	10,56
Caffè, tè e cacao	14,45
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	27,87
Non alimentare	1.538,48
Bevande alcoliche e tabacchi	35,38
Abbigliamento e calzature	115,27
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	681,61
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	24,42
<i>Affitti figurativi</i>	453,46
Mobili, articoli e servizi per la casa	100,08
Servizi sanitari e spese per la salute	104,51
Trasporti	194,88
Comunicazioni	47,87
Ricreazione, spettacoli e cultura	65,20
Istruzione	8,51
Servizi ricettivi e di ristorazione	54,36
Altri beni e servizi**	130,82

* Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini.

** Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.

I dati Istat sono stati confrontati con l'elenco delle spese sostenute mensilmente dalla ricorrente (all. 14).

SPESE MENSILI DICHIARATE

- Alimenti e bevande	500,00 €
- Abbigliamento e calzature	120,00 €
- Spese condominiali e utenze	60,00 €
- Affitto/alloggio	200,00 €
- manutenzione ordinaria dell'immobile	20,00 €
- Riscaldamento	100,00 €
- Spese sanitarie	60,00 €
- Trasporto, assicurazione auto, bolli e carburanti	200,00 €
- Istruzione	55,00 €
- Spese per telefonia	31,00 €
- Altri beni e servizi	52,00 €
Totale	1.398,00 €

100
 Rq
 Aldo Bruno

12. Reddito disponibile da destinare al ripianamento dei debiti

Il reddito del nucleo familiare (euro 1.253,00 mensili netti) è coerente il reddito considerato idoneo assicurare un dignitoso tenore di vita applicando i parametri della scala di equivalenza Isee per un nucleo familiare composto da un solo genitore e due figli minori all'importo dell'assegno sociale anno 2023 (euro 1221,25 mensili netti) ¹.

In aggiunta al reddito netto del nucleo familiare, dallo scorso marzo 2023 la ricorrente riceve il versamento diretto dell'assegno di mantenimento ogni 27 del mese.

Il reddito da destinare al ripianamento dei debiti è stato determinato sottraendo le somme percepite mensilmente dal nucleo familiare, alla spesa media mensile dichiarata dalla ricorrente (allegato n. 14).

Si è individuata la quota mensile di reddito da destinare alla proposta di ristrutturazione dei debiti in euro 255,00 mensili:

REDDITO NETTO N.F. (+)	€1.253,00
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO (+)	€ 400,00
REDDITO DISPONIBILE DEL N. F. (=)	€ 1.653,00
SPESA MEDIA MENSILE (-)	€ 1.398,00
REDDITO DA DESTINARE PROPOSTA (=)	€ 255,00

La quota del TFR sino ad oggi maturata ed accantonata presso il datore di lavoro viene posta a garanzia della corretta esecuzione del piano. La ricorrente con la sottoscrizione della presente relazione si impegna fin d'ora a non richiedere anticipazioni della liquidazione per tutta la durata della fase esecutiva del piano.

Da Certificazione Unica 2023 il tfr lordo accantonato in azienda al 31/12/2022 è pari ad euro 9.002,00 lordi.

1

Scala di equivalenza n.f. 3 componenti	2,04
Maggiorazione per figli dopo il secondo	-
Maggiorazione per figli minori	0,2
Maggiorazione per soggetti disabili	-
Maggiorazione per prestazioni residenziali	-
Scala di equivalenza applicata	2,24

Assegno sociale Inps 2023 rapportato a n. 12 mensilità: 545,20

Reddito idoneo ad assicurare un dignitoso tenore di vita da scala di equivalenza ISEE: €545.20 X 2,24 = 1.221,25

R. n. 12
Allo stesso.

13. Piano di ristrutturazione dei debiti

Sulla base dell'esposizione debitoria e del patrimonio prontamente liquidabile, la ricorrente, con l'ausilio dell'OCC, ha formulato la seguente

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE proposto ai sensi dell'articolo 67 comma 1 del CCII

TASSO PIANO DI AMMORTAMENTO INTERESSE LEGALE 5%

N. contratto	Creditore	Debito attuale	% soddisfiso	Quota capitale	Quota interessi	Totale	Importo rata
*****576501	MbCredit solutions (ex BNL)	17.913,86 €	25%	4.478,47 €	592,39 €	5.070,86 €	84,51 €
20114283944013	MbCredit solutions (ex Findomestic)	26.642,92 €	25%	6.660,73 €	881,04 €	7.541,77 €	125,70 €
*2518961569876	Maraton spv (ex agos)	4.194,15 €	25%	1.048,54 €	138,69 €	1.187,23 €	19,79 €
*****	Agenzia delle Entrate- Riscossione	1.727,91 €	100%	1.727,91 €	228,46 €	1.956,37 €	32,61 €
	Totale	50.478,84 €		13.915,64 €	1.840,58 €	15.756,22 €	262,60 €

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede:

- il **rimborso del 100%** dei crediti iscritti ai ruoli dell'Agente della riscossione con privilegio generale mobiliare ex articolo 2752, comma 3 c.c.;
- il **rimborso del 25%** dei rimanenti crediti, chirografari;
- la soddisfazione remissoria e dilatoria dei debiti tramite il pagamento di complessivi € **15.756,22** (di cui € 13.915,64 quale sorte capitale ed € 1.840,58 quali interessi d'ammortamento) da corrispondersi in rate mensili pari a € 262,60 per un periodo di cinque anni. La rata mensile è comprensiva degli interessi da ammortamento calcolati al tasso di interesse legale del 5%;
- il **pagamento in prededuzione delle spese di procedura**, con inizio dei pagamenti a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa ed entro un massimo di diciotto mesi;
- l'**accantonamento in prededuzione delle spese dell'OCC**, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa ed entro un massimo di diciotto mesi;

- **il pagamento dei rimanenti creditori**, dal diciannovesimo mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, per consentire il pagamento/accantonamento delle spese in prededuzione;
- **l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine dell'OCC** su cui la ricorrente effettuerà il versamento della rata, entro il giorno 16 di ogni mese. Il rimborso avverrà a cura dell'OCC, con cadenza semestrale per non gravare il debitore dei costi dei bonifici;
- **le spese di registrazione/pubblicità della sentenza di omologazione**, saranno a carico della ricorrente e saranno versate all'atto dell'eventuale omologa direttamente al soggetto designato dal G.E. per gli adempimenti successivi all'omologazione. Le suddette spese non incideranno sul timing dei pagamenti e non decurteranno l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori.
- **le spese di gestione del conto corrente vincolato** (costi apertura/chiusura conto, costo bonifici, bolli, etc.) saranno a carico della ricorrente e saranno versate su richiesta del soggetto designato dal G.E. per gli adempimenti successivi all'omologazione. Le suddette spese non incideranno sul timing dei pagamenti e non decurteranno l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori.

14. Indicazione dei costi presunti della procedura

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, lettera d), la relazione dell'OCC deve contenere l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Dette spese per complessivi euro 6.314,60 sono rappresentate da:

- **Contributo unificato** per l'iscrizione al ruolo del procedimento pari ad euro 98,00 + euro 27,00;
- **compenso per l'OCC** (compreso il Gestore della crisi), determinato ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati e stabilito tra le parti in modo concordato. Il suddetto costo è interamente deducibile ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera a) del CCII. Importo residuo da corrispondere euro 2.659.60,00 (già comprensivi di Iva);
- **compenso per l'assistenza legale** nell'ambito della procedura per sovraindebitamento, deducibile nei limiti del 75% del credito accertato ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera b) del CCII. Il suddetto costo è stabilito tra le parti in modo concordato in complessivi euro 3.000,00 (già comprensivi di oneri di legge). Se ne ammette in prededuzione il 75% pari a euro 2.250,00;

- **spese di registrazione** dell'eventuale sentenza di omologazione, nella misura fissa di euro 200,00;
- **spese di pubblicità** dell'accordo del debitore nel caso di omologa, stimato in euro 80,00 circa.

15. Sintesi del piano di ristrutturazione e fabbisogno finanziario

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore necessita di un fabbisogno finanziario di euro 20.945,82, così rateizzati:

- All'atto dell'omologa versamento spese di registrazione e pubblicità euro 280,00 circa;
- dal mese successivo all'omologa, e fino al diciottesimo mese successivo, pagamento/accantonamento spese in prededuzione come quantificate al precedente paragrafo 14;
- Inizio pagamenti come da piano di ristrutturazione a partire dal diciannovesimo mese successivo all'omologa.

16. Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Si è già fornita, nel corso della presente relazione, indicazione della documentazione depositata a corredo della domanda, degli ulteriori documenti messi a disposizione dalla debitrice e di quelli acquisiti dalla scrivente. La sottoscritta ha esaminato tutta la documentazione esibita che ritiene completa e attendibile ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati.

Si allega alla presente relazione la dichiarazione di conformità all'originale dei documenti prodotti, firmata dalla signora Ruggeri (all.11).

17. Valutazione sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi dell'articolo 70 comma 9 del CCII, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

La valutazione sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata avendo riguardo non soltanto al valore attribuito all'attivo patrimoniale, ma alla realistica probabilità di realizzo.

Andrebbero, altresì, valutati i tempi che decorrono tra l'inizio della procedura di liquidazione e l'eventuale vendita, ancorché in seno alla procedura per sovra indebitamento.

Oliva
 ex. 1.
 Box
 [Signature]

Nel caso in esame, la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria va fatta in riferimento all'autovettura descritta alla lettera b) del paragrafo 10.2 il cui valore di realizzo sarebbe, nella migliore delle ipotesi di circa 500,00 euro.

Dato che il piano formulato prevede la restituzione in quota capitale di euro 15.756,22 si può affermare che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Tanto la sottoscritta riferisce sull'incarico conferitole, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, integrazioni ed esibizione della documentazione fin qui acquisita.

La presente relazione si compone di numero 22 pagine.

Catania, 31.10.2023

Ruggieri Gilda

Il Gestore della crisi

Dott.ssa Luciana Consoli



ASSOCIAZIONE PRIMA DIFESA
Via Gabriele D'Annunzio, 102 - 95128 CATANIA
Tel./Fax 095 7611364
EMAIL: primadifesa@gmail.com
PEC: primadifesa@pec.it
P.IVA 932371130872



INDICE

<i>Premesse</i>	<i>pag. 4</i>
<i>1. Presupposti di ammissibilità</i>	<i>pag. 4</i>
<i>2. Normativa vigente e contenuto della relazione</i>	<i>pag. 5</i>
<i>3. Documentazione raccolta e analizzata</i>	<i>pag. 7</i>
<i>4. Ricostruzione cronologica dell'indebitamento</i>	<i>pag. 8</i>
<i>5. Elenco dei creditori e indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione</i>	<i>pag. 10</i>
<i>6. Ricostruzione cronologica della situazione reddituale del nucleo familiare</i>	<i>pag. 11</i>
<i>7. Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assunzione dei debiti . Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>8. Valutazione del merito creditizio</i>	<i>pag. 13</i>
<i>9. Verifica circa l'esistenza di atti di straordinaria amministrazione.</i>	<i>pag. 15</i>
<i>10.1 Patrimonio immobiliare</i>	<i>pag. 15</i>
<i>10.2 Patrimonio mobiliare</i>	<i>pag. 16</i>
<i>11. Entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare</i>	<i>pag. 16</i>
<i>12. Reddito disponibile da destinare al ripianamento dei debiti</i>	<i>pag. 18</i>
<i>13. Piano di ristrutturazione dei debiti</i>	<i>pag. 19</i>
<i>14. Indicazione dei costi presunti della procedura</i>	<i>pag. 20</i>
<i>15. Sintesi del piano di ristrutturazione e fabbisogno finanziario</i>	<i>pag. 21</i>
<i>16. Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda</i>	<i>pag. 21</i>
<i>17. Valutazione sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.</i>	<i>pag. 21</i>